

TRIBUNALE CIVILE DI NOLA

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

In ordine alla procedura familiare di Piano del Consumatore

ex art. 12 bis L. 3/2012 formulata da

GUADAGNUOLO CIRO

SCHIANO LUANA

Redatta ai sensi della Legge 27 Gennaio 2012 n.3 D.L. 18 Ottobre 2012 n.179
Convertito dalla legge 17 Dicembre 2012 n.221

ORGANO GESTORE DELLA CRISI

AVV. GIUSEPPINA GRACI

INDICE GENERALE

- 1. DICHIARAZIONI PRELIMINARI E DOCUMENTAZIONE ESAMINATA**
- 2. DATI ANAGRAFICI DEBITORI E NUCLEO FAMILIARE.**
- 3. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEI DEBITORI ISTANTI.**
- 4. IL PASSIVO: ESPOSIZIONE ANALITICA DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAL DEBITORE E REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA.**
- 5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA.**
- SOVRAINDEBITAMENTO E MERITO CREDITIZIO.
- 6. LA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE.**
- 7. GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ, CONDIZIONI DELLA DOMANDA E SULLA VERIDICITÀ DEI DATI. CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.**

1. DICHIARAZIONI PRELIMINARI

La sottoscritta **Avv. Giuseppina Graci**, C.F. GRCGPP85E42F158C, pec **g.graci@pec.it** nominata dall'Istituto per la coesione sociale - ISCOS O.C.C. sede territoriale di Mariglianella, competente per il circondario del Tribunale di Nola iscritto al n.223 della Sezione A del registro degli Organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.M 202/2014 quale professionista incaricato di assolvere funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 bis della legge n.3/2012, di redigere la "*Relazione particolareggiata*" al ricorso ex art. 12 bis l. 3/2012 (piano del consumatore) presentata dai sigg.ri **Guadagnuolo** **Ciro**, nato a Napoli il 02.01.1980, C.F. GDGCRI80A02F839U e **Schiano** **Luana**, nata a Cercola (NA) il 29.05.1986, C.F. SCHLNU86E69C495U, , entrambi residenti in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Platone n. 26, di seguito anche "Debitori istanti", rappresentati e difesi dall'Advisor Dr. Francesco Di Gennaro C.F. DGN FNC 71R25 F839T, nella qualità di Presidente della "GloboUtenti ADV" Associazione Nazionale Consumatori.

La scrivente, inoltre, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra,

dichiara e attesta preliminarmente:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- di non essere legata al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non essere interdetto, inabilitato, fallito o non è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);

- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, non essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;

- di non essere legata al debitore o alle società controllate dai debitori o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

- di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestatato negli ultimi 5 anni di attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dei debitori ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 Legge n.3 del 27 gennaio 2012 e sue integrazioni, e cioè i Debitori:

- a) Risultano essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dal comma 2 lett. A) dell'art. 6 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012;
- b) Hanno fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;
- c) Non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;

- d) Non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della Legge n.3/2012;
- e) Non hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore;
- f) Non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- g) Non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Lo scopo del presente incarico è quello di:

1. Predisporre, ai sensi del comma dell'art. 12 *bis* della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, una relazione particolareggiata al ricorso per l'avvio della procedura di piano del consumatore formulato dal debitore, il cui obiettivo è quello di:
 - a. Indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal Debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b. Esporre le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
 - c. Dare un resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni;
 - d. Indicare la eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
2. Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell'art. 15 comma 6 della Legge n.3/2012
3. Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano di cui all'art. 12 bis, comma 3 della legge n.3/2012.

Infine, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 2020, n. 176, entrata in vigore il 25 dicembre 2020, di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 si procederà alla valutazione della condotta degli Enti finanziatori, al fine di verificare se gli stessi abbiano tenuto conto del merito creditizio.

Per i fini che precedono, si è proceduto alla disamina di:

A) Documentazione prevista dall'art. 9, comma 2 della legge 3/2012 a pena di inammissibilità. In particolare:

- Elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- Elenco dei beni di proprietà del Debitore e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- Copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- Certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Pomigliano d'Arco;
- Fotocopia carta identità e codice fiscale dei ricorrenti;

B) Inoltre, è stata esaminata la documentazione richiamata nel ricorso predisposta dal debitore e allegata alla domanda. In particolare:

Anagrafica ricorrenti:

A1) Carta identità con codice fiscale Guadagnuolo Ciro;

A2) Carta identità e codice fiscale Schiano Luana;

– Certificati:

B1) Certificato cumulativo Stato di Famiglia e Residenza;

B2) Estratto per riassunto registri atti matrimonio Stato Civile;

– Certificato di proprietà su veicolo Tg. FJ085NX;

– Banche dati:

D1a) CRIF Guadagnuolo Ciro;

D1b) CRIF Schiano Luana;

D2) CTC Schiano Luana;

D3) CR Banca Italia Schiano Luana – Guadagnuolo Ciro;

Visura Catastale su Immobile di proprietà ricorrenti;

– CUD Guadagnuolo Ciro:

F1) CUD/2017;

F2) CUD/2018;

F3) CUD/2019;

F4) CU/2020;

F5) CU/2021;

F6) CU/2022

F7) Certificato dimostrativo di stipendio;

F8) N. 12 buste paghe periodo ottobre 2018/ottobre 2019;

F9) ultime tre buste paghe da aprile 2022 a giugno 2022.

– CU Schiano Luana:

G1) CU/2019;

G2) CU/2020;

G3) CU/2021

G4) contratto assunzione;

G5) buste paghe da aprile a settembre 2021;

G6) ultime due buste paga da aprile 2022 a maggio 2022;

G7) domanda di disoccupazione mese di marzo 2022 - Estratto conto previdenziale INPS:

H1) Guadagnuolo Ciro;

H2) Schiano Luana;

– Dichiarazione personale Guadagnuolo Ciro su motivi sovra-indebitamento;

– UNICREDIT:

J1a) Piano d'ammortamento mutuo ipotecario n. 4677813;

J1b) Documento di sintesi mutuo al 31.12.2018;

J1c) Contratto di mutuo ipotecario n. 4677813;

J2) Contratto prestito personale n. 9474844;

- FINDOMESTIC:

K1a) Contratto di prestito personale, finanziamento n. 20147681480520;

K1b) Decadenza dal beneficio del termine del 10.06.2020, finanziamento n. 20147681480520;

K2) Contratto carta revolving n. 20147681480505;

- SANTANDER:

L1a) Contratto di prestito personale, finanziamento n. 14981808;

L1b) Preavviso di decadenza dal beneficio del termine del 1.07.20, finanziamento n. 14981808;

M) - Lettera recupero crediti per conto di American Express "carta credito";

M1a) PEC richiesta copia contratto

N) - Relazione tecnica valutazione immobile a firma CTU Arch. Salvatore Santaniello;

O) - Dichiarazione Palumbo Gennaro, cessione auto per atto di liberalità;

P) - Certificato dr. Alfonso Savoia attestante l'orticaria cronica del Guadagnuolo Ciro; -

C)) Infine, lo scrivente Gestore, ha chiesto l'autorizzazione al Tribunale di Nola per l'accesso alle banche dati, onde effettuare le verifiche previste dalla legge. Tuttavia, l'autorizzazione non è stata ancora emessa. In esito alle comunicazioni trasmesse ai sensi del novellato art. 8 l. 3/2012, è stata acquisita la seguente documentazione:

- Riscontro Agenzia delle Entrate;
- Riscontro Agenzia – Riscossione;
- Riscontro American Express

* * * * *

2. DATI ANAGRAFICI

Di seguito di riportano i dati anagrafici dei debitori (Tab.1)

Tab. 1 – Dati anagrafici dei debitori

	Dati del debitore	Dati coniuge
Cognome	Guadagnuolo	Schiano
Nome	Ciro	Luana
C.F.	CDGCRI80A02FB839U	SCHLNU86E69C495U
Data di nascita	02/01/1980	29/05/1986
Comune di nascita	Napoli	Cercola
Comune di residenza	Pomigliano d'Arco	Pomigliano d'Arco

Indirizzo di residenza	Via Platone n. 26	Via Platone n. 26
Stato occupazionale		

I debitori hanno altresì prodotto il certificato dello stato di famiglia dove si evince che hanno due figli minorenni:

Guadagnuolo Vincenzo, nato a Massa di Somma (NA) il 12.12.2015 – FIGLIO

Guadagnuolo Vittoria, nata a Massa di Somma (NA) il 13.08.2020 - FIGLIA

I debitori hanno fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia all’Organo giudicante che a tutti i creditori coinvolti di poter decidere sull’accoglimento o meno della proposta, con piena cognizione di causa. Le informazioni fornite dai Debitori sono riassunte nei paragrafi che seguono.

3. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEI DEBITORI ISTANTI

Grazie alle informazioni fornite dai debitori, è stato possibile ricostruire la situazione patrimoniale e finanziaria degli stessi, in modo tale da poter far chiarezza sullo stato di sovraindebitamento e la verifica dei requisiti necessari all’attestazione della fattibilità del piano.

Il reddito prodotto dai ricorrenti è rispettivamente costituito per quanto riguarda Guadagnolo dallo stipendio erogato dalla società Leonardo S.p.A. (circa 1.700,00/mese) e

per quanto riguarda la sig.ra Schiano dallo stipendio del contratto interinale con la società RANDSTAD ITALIA SPA Soc. Unipers (circa 700,00/mese).

Oltre al sopraesposto dato reddituali, si riportano di seguito anche i dati relativi al patrimonio dei debitori, suddiviso come segue:

3 A) L'ATTIVO: Elenco dei beni costituenti il patrimonio immobiliare del debitore istante.

BENI IMMOBILI

I. I ricorrenti sono proprietari di un bene immobile, adibito a residenza del nucleo familiare e come di seguito identificato:

Immagine ubicato in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Platone n° 26, censito al N.C.E.U. provincia di Napoli, Comune di Pomigliano D'Arco, Foglio 14, par. 740, Sub. 104, Cat. A/3, Classe 2 vani 5,5.

In riferimento alla valutazione del bene, il debitore riferisce che « *I proponenti hanno depositato una perizia a nome arch. Salvatore Santaniello, redatta nel giugno 2019 nell'ambito di un giudizio per azione revocatoria, che ha valutato, per l'anno 2015, l'immobile €140.000,00, come da perizia allegata (Cfr. all. "N")*».

Si ritiene, alla luce della presenza di una perizia valutativa redatta da un tecnico nominato dal Tribunale, di poter dividerne le risultanze.

BENI MOBILI

Elenco dei beni costituenti il patrimonio mobiliare del debitore istante.

II. Il sig. Guadagnuolo Ciro è inoltre proprietario di un'autovettura Peugeot targata FJ085NX, con circa 90.000,00 Km, regalata recentemente da un cugino (Cfr. dichiarazione Palumbo Gennaro allegata al ricorso), anche in ragione delle nuove esigenze di mobilità legate alla nascita della nuova figlia.

Il Gestore incaricato ha provveduto ad effettuare una valutazione di massima del bene, mediante consultazione di un sito internet specializzato in compravendita di autoveicoli usati. Il valore approssimativo fornito dal sito è corrispondente a quello indicato dai debitori pari ad euro 3.500,00 alla luce dello stato di usura dell'auto e dell'anno di immatricolazione.

Il valore complessivo del patrimonio del debitore è stimato in € 143.500,00.

I sigg.ri Guadagnuolo e Schiano percepiscono inoltre lo stipendio come sopra indicato. In ragione del principio di separazione delle masse attive e passive da osservare per le procedure a carattere familiare, si procede al riepilogo dei dati reddituali distinti per ognuno.

Tab.1 – Dati reddituali Guadagnuolo Ciro*

Anno	Ente di impiego del debitore principale	Reddito netto annuo	Reddito netto medio mensile
2020	Leonardo S.p.A.	€ 21.887,72	1.563,41
2021	Leonardo S.p.A.	€ 23.092,99	1.649,50
2022	Leonardo S.p.A.	€ 24.170,73	1.726,48

Tab.1 – Dati reddituali Schiano Luana

Anno	Ente di impiego del debitore principale	Reddito	Reddito
		netto annuo	netto medio mensile
2020	Tabaccheria Saggese - Centro Bellezza	€ 6.260,27	521,69
2021	Tabaccheria Saggese - Inps	€ 4.452,32	371,03
2022	Tabaccheria Saggese – Inps – Randstad Italia Spa	€ 8.696,38	724,70

* il reddito mensile medio è calcolato al netto delle trattenute previdenziali e fiscali ma comprensivo di straordinari, premi di produzione e rimborsi che non possono essere tenuti in considerazione ai fini calcolo dell'attivo della procedura. A tal fine, infatti, lo stipendio dovrà considerarsi al netto del lavoro straordinario e dei premi produzione.

I debitori metterebbero a disposizione del ceto creditorio una quota dello stipendio come di seguito determinata, tenendo in considerazione quanto sia necessario **al sostentamento degli stessi e del nucleo familiare in ragione.**

4. IL PASSIVO: ESPOSIZIONE ANALITICA DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAL DEBITORE E REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA.

Grazie alle informazioni fornite dai debitori istanti e dai successivi accertamenti effettuati dallo scrivente Gestore, è stato possibile verificare l'elenco dei creditori, il cui dettaglio è esposto nella successiva tabella.

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento dei Debitori e la sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovra indebitamento in essere.

Si è quindi compiuta una indagine finalizzata alla rilevazione delle effettive necessità economiche dei Debitori istanti e del nucleo familiare, considerando le “spese primarie”, ovvero tutte quelle correlate all’esigenza abitativa (utenze da corrispondere mensilmente per la casa di abitazione), nonché connesse alle esigenze della salute, dell’alimentazione e alla educazione della prole presente nel nucleo familiare, verificando così la misura delle effettive disponibilità liquide residue, utili per far fronte al pagamento delle rate dei prestiti contratti.

➤ **OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAI DEBITORI**

Nel rispetto del criterio di separazione delle masse attive e passive si riportano di seguito le obbligazioni assunte dai debitori con indicazione specifica dell’imputazione del debito.

A) UNICREDIT s.p.a.

1. Mutuo ipotecario per € 102.724,90 – Guadagnolo e Schiano

Il debito origina da contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato in data 29.06.2015 per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione dei ricorrenti e del proprio nucleo familiare.

Il residuo da corrispondere è pari ad **euro 139.100,68 al 30-06-2022**

2. Prestito personale n. 9732530- Guadagnuolo

Il debito scaturisce da un prestito personale per importo finanziato pari a € 3.000,00, intestato a Guadagnuolo Ciro, sottoscritto il 30.01.2020, che si compone di 84 rate mensili di € 45,00; debito residuo € 1.989,98 al 30-06-2022

3. Cessione quinto stipendio n. 8897770 - Guadagnuolo

Il debito deriva da contratto di cessione del quinto dello stipendio sottoscritto il 18.12.2018, che si compone di 120 rate mensili di € 208,00; debito residuo € 16.224,00 al 30.06.2022.

B) FINDOMESTIC

1. Carta Revolving - Guadagnuolo

1. La Carta di credito revolving con n. 20147681480505 è stata sottoscritta il 12.12.2017, con limite di utilizzo di € 3.000,00, da restituire con rate mensili da € 150,00; debito residuo € 4.135,37.

2. Prestito personale n. 20147681480520 – Guadagnuolo - Schiano

Il debito origina da un contratto di prestito personale intestato a Guadagnuolo Ciro (con garanzia della sig.ra Schiano Luana), sottoscritto il 22.06.2018. Il rimborso prevede n. 120 rate mensili da € 382,50 ed è stato destinato all'estinzione di due precedenti finanziamenti in essere sempre con Findomestic S.p.A. Il debito residuo è pari ad € 31.350,77 ceduto alla Ifis Npl Investing Spa.

C) SANTANDER CONSUMER BANK

1. Contratto di finanziamento n. 14981808 – Guadagnuolo - Schiano

Il contratto intestato a Guadagnuolo Ciro (con garanzia della sig.ra Schiano Luana) sottoscritto il mese di novembre 2019, da rimborsarsi in n. 72 rate mensili di € 207,00; debito residuo € 10.000,00.

D) American Express S.r.l.

Carta di Credito – Guadagnuolo Ciro

Carta di credito concessa al sig. Guadagnuolo con debito residuo pari ad € 2.873,14.

5.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA.

LO STATO DI SOVRAINDEBITAMENTO.

Con riferimento alle informazioni fornite dai Debitori istanti, si è proceduto preliminarmente alla verifica dello stato di sovraindebitamento, quale requisito oggettivo necessario per l'accesso alla procedura, secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 2 della legge n.3/2012. La norma in commento definisce per *sovraindebitamento*:

“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.”

Sebbene la definizione letteraria di soggetto “in stato di sovraindebitamento” sia di facile comprensione, il legislatore non ha finora dettato dei parametri oggettivi per la verifica di detto stato.

A tal proposito, si è dunque proceduto ad una verifica dello **squilibrio finanziario**¹ secondo criteri empirici di largo uso comune, tra cui assumono particolare rilevanza la verifica del reddito del debitore effettivamente disponibile per far fronte alle proprie obbligazioni ed il **rapporto rata annua/reddito**² dove per “**rata annua**” si è fatto riferimento alla **media annua delle rate dovute** a fronte dei vari debiti contratti (su cui *infra*).

¹ Secondo un'accezione largamente condivisa, per “squilibrio finanziario” si intende l'incapacità di far fronte al flusso delle uscite monetarie con le proprie entrate correnti, ovvero non derivanti da operazioni economiche straordinarie, come ad esempio l'alienazione di beni del proprio patrimonio.

² Secondo uno studio condotto da Banca d'Italia sull'offerta di mutui alle famiglie, condotta nel 2007 su un campione di oltre 300 intermediari, il rapporto rata/reddito “ottimale” viene fissato intorno a circa il 30% del reddito. Anche in letteratura l'incidenza superiore a un terzo del reddito è la soglia di attenzione, sopra la

Per la valutazione dello squilibrio finanziario, si è innanzitutto verificato il valore del reddito disponibile dei debitori istanti attraverso una duplice valutazione.

Una valutazione a carattere statistico-generale, ed una a carattere particolare.

La prima, è stata condotta attraverso una valutazione dei dati emergenti dall'ISTAT tenuto conto della composizione del nucleo familiare e dell'area territoriale; la seconda avendo a riferimento in concreto le spese sostenute dal debitore.

Di seguito si presenta quindi un prospetto riassuntivo nel quale sono esposti i valori sopra esposti desumibili dai dati forniti dai Debitori istanti.

**Verifica del reddito disponibile da parte del debitore per far fronte al pagamento
della rata media complessiva mensile**

Dati reddituali	
Attuale reddito netto mensile dei Debitori	2.450,00 c.ca

Rispetto al reddito percepito, i sigg.ri Guadagnuolo e Schiano sostengono le seguenti spese:

- **euro 1.326,66 circa** per il mantenimento del nucleo familiare (cfr. pag. 6 ricorso);
- **euro 1.618,50** per il pagamento delle rate mensili.

Per un totale esborso mensile pari ad **euro 2.945,16 circa** a fronte di uno stipendio netto di circa 2.450,00.

quale possono essere individuate situazioni di tensione (Banca Centrale Europea, 2005). Rapporti rata/reddito superiori (anche oltre il 40%) sussistono per redditi molto elevati o là dove siano presenti delle garanzie accessorie al credito concesso (es. terzi garanti).

È dunque evidente lo stato di sovraindebitamento irreversibile in cui versano i sig.ri Guadagnuolo e Schiano.

Da un controllo a campione compiuto sulla documentazione delle spese fornite dai debitori, quali ad esempio le utenze, si evince come **il totale delle spese sia coerente con i dati ISTAT e al di sotto della media mensile dallo stesso Istituto individuata.**

Tabella Spese medie mensili anno 2020

Spese personali	
Area Geografica ISTAT	Sud
Spesa Media mensile ISTAT	2.070,00
Spese ulteriori indispensabili	0,00
Spesa Media Mensile Guadagnuolo - Schiano	1.366,66 c.ca

Lo scrivente Gestore attesta quindi la sussistenza della situazione di sovraindebitamento in capo al debitore, come previsto dall'art. 6 l. 3/2012.

5.2. ESPOSIZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAI DEBITORI NELL'ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI (ART. 12 BIS L. 3/2012). LA MERITEVOLEZZA.

Non può tacersi come nel caso in esame il sig. Guadagnuolo abbia fatto ricorso al credito al consumo più volte in pochi anni, ma tale elemento va valutato alla luce della situazione complessiva e della più recente giurisprudenza sul tema. Nel merito delle scelte operate dal debitore, non si rinviene un atteggiamento fraudolento o idoneo a diminuire la propria garanzia patrimoniale. Le somme erogate dagli istituti finanziari sono state tutte destinate

ai bisogni familiari ed al mantenimento della propria famiglia, colpita, come si dirà più avanti, dall'evento della patologia del sig. Guadagnuolo.

Sul punto il debitore riferisce che *« All'uopo è opportuno evidenziare come i coniugi Guadagnuolo – Schiano, nel 2015, quando decisero di ricorrere al mutuo fondiario per acquistare la prima casa, erano pienamente in grado di sostenere una rata di € 626,00.*

Le cause del sovraindebitamento, che non sono individuabili in un preciso momento storico ovvero in un particolare evento che avrebbe dato luogo allo “shock”, sono prevalentemente legate alla ludopatia di cui il Guadagnuolo era affetto. La “malattia” lo costringeva a ricorrere al credito per tamponare le falle che si creavano nelle finanze familiari, chiedendo sempre maggiori prestiti per tentare di recuperare il capitale che via via andava perdendosi. La patologia costituisce l'unica causa della situazione di sovraindebitamento in cui il signor Guadagnuolo si è venuto a trovare. Inizialmente egli non aveva la consapevolezza del disturbo che lo portava a contrarre debiti sempre più ingenti per coprire quelli precedentemente stipulati. In tal modo s'innescata una spirale che lo ha condotto, inconsapevolmente, alla situazione attuale. Il risultato di tutto ciò è cristallizzato in una serie di incontri che il Guadagnuolo sta affrontando con il medico che lo cura. Un'altra diretta conseguenza della situazione creatasi è uno stato di ansia, unita a forte stress e malessere, che ha colpito il Guadagnuolo; stato che è certificato dal Dr. Alfonso Savoia (Cfr. all. “P”) che ha avuto in cura il proponente per “un'orticaria cronica spontanea, associata ad angioedema”; forma particolarmente aggressiva di orticaria, dovuta ad una reazione eccessiva del sistema immunitario, causata da un forte stress emotivo.

La ludopatia può essere considerata a tutti gli effetti alla stregua di una vera e propria “patologia invalidante”, causata dalla dipendenza dal gioco d’azzardo. Il soggetto che la subisce non ha alcuna possibilità di resistere alla tentazione di cedere al richiamo del gioco d’azzardo ovvero della scommessa. È stato dunque inevitabile, negli ultimi anni, riconoscere la ludopatia come una malattia che rientra nelle cosiddette “nuove dipendenze”. Il giocatore patologico sperimenta periodi di profonda depressione, di paura, di angoscia, una vera e propria sindrome di astinenza con sintomi quali dolori addominali, tremori, mal di testa, sudori freddi, con un elevato rischio di contrarre malattie psicosomatiche, nonché tendenza al suicidio. Agli effetti diretti si aggiungono i cc.dd. “indiretti”, dovuti al crollo della capacità lavorativa, alla chiusura della propria attività per debiti eccessivi o alla perdita del posto di lavoro a causa della incapacità a pensare a qualcosa di diverso dal gioco, a trascurare ogni aspetto razionale della propria vita e della famiglia, alle evidenti e gravi conseguenze finanziarie. Però, nonostante queste conseguenze siano percepite in termini gravosi ed angoscianti dal giocatore, lo stimolo a giocare non diminuisce e persiste la convinzione, irrealistica e patologica, di poter risolvere ogni problema attraverso una fantomatica vincita, che viene percepita come la panacea di tutti i mali. Il giocatore entra così in un “loop”, in un circolo vizioso senza uscita, che parte dalle difficoltà economiche e finanziarie dovute alla crisi economica o al contesto sociale, approda al gioco d’azzardo e finisce nell’illegalità e nell’usura. Le cause della caduta nel gioco d’azzardo sono senza dubbio molteplici. Una problematica finanziaria ed economica, la voglia di poter migliorare la propria vita o la propria attività imprenditoriale e commerciale, conducono inesorabilmente a tentare la sorte attraverso il

gioco. La fortuna del principiante induce in principio a pensare che con una piccola spesa si possa facilmente ottenere una piccola vincita, che genera nel principiante un incremento di autostima, un consapevole senso di prestigio e addirittura di onnipotenza, ma anche e soprattutto la fantasia di poter vincere sempre e di più. Il neo-giocatore continua a giocare, aumentando sempre più il budget economico destinato all'alea, l'adrenalina aumenta insieme all'errata convinzione di poter vincere, ma... la fase della perdita inaspettata è dietro l'angolo e non tarda ad arrivare, il che comporta inevitabilmente la rincorsa ad ulteriori giocate nell'illusionistica certezza di poter recuperare, ma che presto si tramuta nella triste realtà di ulteriori perdite. Ne segue un iniziale crollo di autostima, una serie di ulteriori tentativi per recuperare il denaro perso, con l'inizio delle menzogne ai familiari, delle modifiche comportamentali con conseguente deterioramento delle relazioni, delle perdite finanziarie, dei tentativi inutili di smettere e delle false promesse a sé e ai familiari. Segue, infine, una fase di disperazione, di ricerca di soluzioni attraverso i prestiti, prima legali e poi illegali, fino all'usura. Molti giocatori trovandosi in un vicolo cieco senza uscita e senza speranza, se non riescono a chiedere aiuto e non ricevono supporto dalle istituzioni e dalla famiglia decidono, dopo il fato, il gioco, il ricorso al credito e infine all'illegalità, di risolvere le proprie difficoltà economiche ancora una volta fuggendo attraverso l'unica via di fuga senza ritorno, il suicidio.

Il legame con la condizione di sovra-indebitamento è presto trovato: i soggetti affetti dall'ossessione per il gioco d'azzardo sono spinti inconsciamente ad accedere al credito in maniera compulsiva, in quanto, richiedere e stipulare finanziamenti è l'unico modo che hanno per illudersi di aver trovato la soluzione e, nello stesso tempo, aver rimediato alla

perdita. Ma la situazione non mai sotto il loro controllo e dopo il primo ce ne sarà un secondo e poi un terzo, fino a giungere al momento in cui i debiti così accumulati conducono al sovra-indebitamento ma, cosa peggiore mettono in seria difficoltà le famiglie coinvolte».

La ricostruzione operata dai ricorrenti è compatibile con le risultanze documentali e le verifiche effettuate dallo scrivente gestore da cui emerge certamente l'evento principale del sovraindebitamento, ovvero la ludopatia.

La sussistenza della ragionevolezza nell'assunzione delle obbligazioni va, inoltre, valutata anche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali e del nuovo Codice della Crisi di impresa, sebbene ancora non entrato in vigore per la parte che concerne le procedure da sovraindebitamento. Si segnala, infatti che *«è invalsa una lettura dell'art. 12 bis l. 3/2012 propensa ad ampliare le maglie di accesso al piano del consumatore, al fine di dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso"; ritenuto che tale impostazione risulta viepiù avvalorata dal nuovo Codice della crisi di impresa che all'art. 69, comma 1, esclude il consumatore dall'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e, pertanto, come evidenziato in dottrina, secondo un climax ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente ad escludere l'accesso al piano di ristrutturazione l'aver cagionato la*

situazione di sovraindebitamento con colpa lieve» (sentenza del 16 luglio 2019, Trib. di Ancona).

È necessario inoltre verificare **la sussistenza della meritevolezza**, quale parametro di ammissibilità, del piano del consumatore presentato. Secondo l'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza infatti "l'art. 12 bis L. 3/2012, per l'omologa del piano del consumatore, richiede che il giudice escluda che il consumatore abbia assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che lo stesso abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche facendo un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali" (sentenza n. 20675/2018 del Trib. di Rimini). Nel caso di specie, secondo quanto verrà rappresentato innanzi, è evidente come i coniugi Guadagnuolo-Schiano abbiano assunto le proprie obbligazioni nella prospettiva di poterle adempiere regolarmente. Lo squilibrio patrimoniale deriva, infatti, dalle numerose rate mensili destinate al pagamento dei finanziamenti che vanno ad erodere quasi del tutto le liquidità disponibili e rendono la situazione finanziaria del debitore non sostenibile a lungo termine. Inoltre, un ruolo molto rilevante è stato assunto dalle Banche e dagli Istituti di finanziamento che hanno nel corso degli anni "rifiutato" precedenti esposizioni debitorie accrescendo notevolmente l'ammontare degli interessi dovuti.

Si evidenzia, inoltre, che sul tema della ludopatia ai fini della valutazione della meritevolezza, la giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere meritevole il consumatore che si sia sovraindebitato a causa di siffatta patologia. Tra le tante pronunce si segnala il decreto dell'8 giugno 2016, con cui il Giudice delegato, Dott.ssa Cecilia Marino, ha omologato una proposta di piano del consumatore presentata da un debitore il

cui indebitamento e sovraindebitamento era stato causato, tra gli altri, da un accertato disturbo di gioco d'azzardo patologico, riconoscendo in capo al consumatore l'assenza di colpa e nella causazione dell'indebitamento e nella causazione del sovraindebitamento e statuendo più specificamente che “[...] pur avendo il signor [...] dato luogo al proprio sovraindebitamento, tuttavia risulta avere tenuto detto comportamento incolpevolmente per effetto di una vera e propria patologia psichiatrica la ludopatia che ha peraltro affrontato sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure”.

L’analisi in questione è stata, inoltre, compiuta innanzitutto valutando l’evoluzione del reddito dei debitori istanti negli ultimi 5 anni (v. *supra*) e rapportando tali valori all’importo complessivo medio delle rate³ periodiche da pagare in merito alle obbligazioni assunte, in modo da verificare l’andamento del rapporto rata/reddito negli ultimi anni come già sopra esposto.

Come si evince dai dati sopra riportati, il rapporto rata reddito, durante il periodo analizzato, non resta costante, osservandosi un incremento delle rate a fronte di un ammontare del reddito costante.

In ogni caso, come già più sopra esposto, negli ultimi anni il rapporto rata/reddito risulta essere superiore al 60% e quindi al di sopra del limite-soglia solitamente considerato dagli Intermediari finanziari per la valutazione della capacità di rimborso del prestito da parte del debitore.

³Il minimo alimentare ISEE definito come disponibilità economica necessaria per garantire la semplice sussistenza di un nucleo familiare è stabilito nella misura del 60 % del minimo vitale annuo.

Per quanto attiene un giudizio di merito relativamente alla diligenza nell'assumere le proprie obbligazioni, è da dire che, nonostante siano evidenti segni di tensione finanziaria già negli anni precedenti il deposito dell'istanza *de quo*, la situazione rientrava ancora “nella media” rispetto al grado di indebitamento per fasce di reddito simile⁴. La voce “mantenimento familiare” negli ultimi anni ha tuttavia generato una oggettiva incapacità di far fronte al pagamento delle rate relative a tutti i finanziamenti in corso.

SUL MERITO CREDITIZIO

E' infine necessario segnalare che l'indebitamento maggiore si registra nei confronti del sistema bancario, sicché è presumibile ritenere che gli Enti finanziatori abbiano concesso i propri finanziamenti (e carte revolving) senza un'adeguata istruttoria preventiva e di certo contravvenendo al disposto dell'art. 124 *bis* TUB.

Il c.d. Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) ha introdotto alcune disposizioni in materia di sovraindebitamento anticipando alcune delle più rilevanti riforme del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza. Tra queste si rinviene l'art. 9 co. 3 bis lett. e) L. 3/2012 a mente del quale la relazione particolareggiata deve contenere “*l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto*

⁴Secondo uno studio condotto da *CRIF* (azienda globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie), e visibile al seguente link url sotto riportato, nell'anno 2018 la rata mediamente rimborsata a livello pro-capite ogni mese sia risultata pari a 350 euro (-1,3% rispetto all'anno precedente). rimborsata a livello pro-capite ogni mese è risultata pari a 350 euro (-1,3% rispetto all'anno precedente).
<https://www.crif.it/area-stampa/comunicati-stampa/2019/marzo/nel-2018-ogni-mese-gli-italiani-hanno-rimborsato-rate-per-un-importo-pari-a-350-euro/>

del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile”.

La disposizione in esame va necessariamente letta in combinato disposto con l’art. 124 bis comma 1 TUB che dispone: *“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.*

Come sopra riferito, il rapporto rata/reddito “ottimale” viene fissato per prassi intorno a circa il 30% del reddito.

Al fine di effettuare la verifica richiesta dalla citata normativa si è provveduto innanzitutto a determinare l’importo dello stipendio mensile netto depurandolo delle ritenute fiscali e previdenziali.

Prendendo a riferimento il reddito 2018 del sig. Guadagnuolo e della sig.ra Schiano (che rientra nella media) al quale sono stati concessi tutti i finanziamenti, il calcolo viene effettuato come di seguito:

Reddito netto € 2.150,00 c.ca

Su tale importo viene poi calcolato il rapporto rata/reddito in misura del 30%

$$€ 2.150,00 * 30\% = € 645,00$$

Pur non considerando altri fattori (quali ad esempio la composizione del nucleo familiare, la presenza di altri redditi, ecc...) che certamente incidono sulla valutazione della quota di reddito disponibile, si prenderà a riferimento l’importo di euro 645,00 oltre al quale l’ammontare delle rate mensili non era più sostenibile.

Già al momento della concessione del mutuo il rapporto rata – reddito era già di poco inferiore alla soglia del 30%.

In riferimento ai finanziamenti di seguito indicati, al momento della sottoscrizione del contratto il rapporto rata/reddito **era certamente superiore al 30%, sicché rispetto i relativi Enti si rinviene una condotta colposa e posta in violazione dell'art. 124 bis TUB.**

- Carta di credito revolving n. 20147681480505 Findomestic S.p.A.
- Prestito Personale n. 20147681480520 Findomestic S.p.A.
- CQS n. 8897770 Unicredit S.p.A.
- Prestito Personale n. 14981808 Santander S.p.A.
- Prestito Personale n. 9474844Unicredit S.p.A.

Sul punto, anche al fine di valutare la meritevolezza del debitore si aderisce all'orientamento giurisprudenziale già consolidatosi prima dell'entrata in vigore del Decreto ristori che ha stabilito che è meritevole di accoglimento, perché non ravvisabile la colpevolezza nell'indebitamento, il piano del consumatore avente ad oggetto debiti contratti per far fronte alle esigenze del nucleo familiare e che, al fine della valutazione della diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione le obbligazioni, evidenzia la circostanza che, vigente la previsione che sancisce la verifica del merito creditizio ex Art. 124 bis T.U.B. in capo all'istituto erogante, ***quest'ultimo abbia comunque finanziato il debitore, omettendo la verifica del merito creditizio prevista dalla legge, con una condotta evidentemente negligente e colpevole.*** (“Al riguardo vi è da dire che, sebbene oggetto della valutazione in questa sede sia la condotta tenuta dal debitore e la sua meritevolezza, la

valutazione del merito creditizio da parte di operatori professionali quali gli enti finanziatori è elemento idoneo a rafforzare a monte, l'affidamento del consumatore nella idoneità del proprio reddito a far fronte alle rate di finanziamento, ed a valle, il giudizio del Tribunale in ordine alla colpevolezza dell'indebitamento” (Tribunale Napoli Nord del 18.05.2018).

5.3. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE PERSONA FISICA NEGLI ULTIMI 5 ANNI.

Dai documenti forniti dai debitori e dalle verifiche effettuate dalla scrivente (in particolare i dati creditizi), emerge che la solvibilità del debitore ha iniziato a venir meno in concomitanza con l'aggravarsi della ludopatia.

Nessun atto dispositivo è stato compiuto dal ricorrente negli ultimi cinque anni.

Non sussiste alcun atto impugnato dai creditori.

6. LA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE.

Il piano del consumatore prevede il pagamento rateale di tutti i debiti nel rispetto delle cause legittime di prelazione, mettendo a disposizione una quota degli emolumenti mensili che consenta di ottenere una percentuale di soddisfazione maggiore rispetto all'alternativa liquidatoria come da prospetto di seguito riportato, nonché la propria quota dell'immobile. Per quanto riguarda il compenso dell'Organismo di composizione della crisi, l'importo indicato dal debitore è stato espressamente pattuito con l'Iscos mediante la sottoscrizione del preventivo allegato al netto dell'acconto corrisposto.

Il pagamento integrale della prededuzione e dei privilegiati nonché il pagamento parziale dei chirografari (successivamente all'omologa del piano) costituisce un indubbio vantaggio per i creditori, anche rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ove si procedesse, infatti, al pignoramento delle quote di immobili detenute e in particolare quelle in comproprietà con i familiari il valore di realizzo sarebbe certamente inferiore a quanto offerto dal debitore. Si ritiene infatti che al fine di liquidare le quote immobiliari si dovrebbe procedere ad un giudizio di divisione che allungherebbe i tempi di realizzo e farebbe verosimilmente decrescere il valo del bene,

Piano di rientro proposto dal debitore.

Il piano dei pagamenti è articolato come segue:

a) Prededuzione – euro 12.207,54:

a.1. **Compenso OCC.** Il compenso dell'OCC è determinato sulla scorta del preventivo sottoscritto dal debitore, per l'importo di euro 12.008,87, dal quale va detratto l'acconto corrisposto pari ad euro 1.801,33 per un totale complessivo di **euro 10.207,54**. Le prime 24 rate mensili saranno destinate alla soddisfazione dei creditori in prededuzione individuati nell'Organismo di Composizione della Crisi.

Le rate avranno l'importo di **euro 448,73** cadauna per i primi 11 mesi dall'omologa, dalla rata n. 12 alla rata n. 23 € **420,67** e la rata n. 24 € **223,47** che interverrà entro sei mesi dal deposito della proposta come previsto dalla l. 3/2012.

a.2. **Compenso Globoutenti.** Il compenso è determinato in euro **7.991,31** inclusi accessori di legge, per spese, diritti ed onorari della presente procedura.

Le rate mensili da n. 1 alla rata n. 11 € **351,27**, dalla rata n. 12 alla rata n. 23 € **329,33** e la rata n. 24 € **175,38** saranno destinate alla soddisfazione dell'assistenza tecnica di parte. Le rate avranno l'importo di **euro 800,00** cadauna.

b) Ipotecario – Unicredit € 139.100,68

dalla rata n. 12 alla rata n. 23 rata da € 50,00; rata n. 24 € 401,15; dalla rata n. 25 alla rata n. 196 € 800,00; rata n. 197 € 499,53;

c) Chirografari.

- Findomestic Banca Carta revolving n. 20147681480505 € 414,54;
rata n. 197 € 18,64, dalla rata n. 198 alla rata n. 204 inclusa da € 49,64, rata n. 205 da € 48,42;

- • Ifis Npl Investing Spa ex Findomestic Banca SpA € 3.157,08:

rata n. 197 € 142,00, dalla rata n. 198 alla rata n. 204 inclusa da € 378,07, rata n. 205 da € 368,59;

- • Unicredit CQS n. 8897770 € 1.622,40

Rata n. 197 € 72,97, dalla rata n. 198 alla rata n. 204 inclusa da € 194,29, rata n. 205 da € 189,40;

- • Santander Consumer Banck Spa € 1.000,00

Rata n. 197 € 44,98, dalla rata n. 198 alla rata n. 204 inclusa da € 119,75, rata n. 205 da € 166,77;

- • Unicredit prestito personale n. 9474844 € 199,00

rata n. 197 € 8,95; dalla rata n. 198 alla rata n. 204 inclusa da € 23,83, rata n. 205 da € 23,24;

- • American Express € 287,31

Rata n. 197 € 12,93, dalla rata n. 198 alla rata n. 204 inclusa da 33,44, rata n. 205 da € 33,37.

Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

Sulla scorta delle indagini svolte dalla scrivente, nonché della disamina del contenuto della proposta di Piano del Consumatore presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dai Debitori a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile.

Inoltre, per le ragioni sopra espresse, il piano può essere considerato certamente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

* * * * *

7. GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ, CONDIZIONI DELLA DOMANDA E SULLA VERIDICITÀ DEI DATI.

Sulla scorta delle indagini svolte dei Gestori, nonché della disamina del contenuto della domanda di piano del consumatore, è possibile affermare che la documentazione fornita dai debitori a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile.

- Il Piano viene proposto ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 3 - 2012;
- Il debitore si trova in stato di sovra- indebitamento così come definito dall'art. 6 comma 2 della medesima Legge;
- La proposta del Piano è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 1;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui all'Art. 9 comma 2 (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis lettera a);

- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis lettera b);
- È stata analizzata positivamente la solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni (art. 9 comma 3 bis lettera c);
- È stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 comma 3 bis lettera d);
- È stata verificata l'attendibilità della documentazione allegata e la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 9 comma 3 bis lettera e);
- Il debitore, al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale, percepiva un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (art. 12 bis comma 3) (incolpevolezza);
- Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del maggior livello di spesa maturato nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari;
- Il debitore si trova ora in stato di sovraindebitamento, come definito dall'art. 6 comma 2, per fattori non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili;

L'incolpevolezza è del tutto evidente.

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte ritengo che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

A conclusione della presente relazione ex art. 12 – bis n. 3/2012, e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto OCC

rilevato

Che è stata esaminata la domanda di piano del consumatore che prevede da parte dei sig.ri Guadagnuolo-Schiano il pagamento dilazionato dei debiti;

Che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art.12-bis L.n.3/2012;

Che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;

ritenuto

Che i controlli e le verifiche - eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore e dai consulenti - consentono di esprimere un giudizio **positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;**

Che i dati esposti nella domanda piano del consumatore ex art.12-bis e ss L. n. 3/2012, trovano sostanziale corrispondenza;

Che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;

Che a causa dell'aleatorietà connessa alla realizzazione ed alla tempistica degli eventi sopra indicati, potrebbero registrarsi degli scostamenti, ad oggi non ipotizzabili, tra alcuni valori

preventivati ed i valori che si realizzeranno al momento della concreta esecuzione della liquidazione;

Lo scrivente Organismo di Composizione della Crisi

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

- Sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dalla L.n. 3/2012.
- Sulla meritevolezza nell'assunzione delle obbligazioni per le ragioni sopra indicate.

ATTESTA

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del Piano del Consumatore predisposto ex art. 8 legge n.3 del 27 gennaio 2012.

Mariglianella, 11 luglio 2022

Il Gestore della crisi

Avv. Giuseppina Graci



TRIBUNALE CIVILE DI NOLA

INTEGRAZIONE RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

In ordine alla procedura di piano del consumatore

ex L. 3/2012 formulata da

GUADAGNUOLO CIRO

SCHIANO LUANA

Redatta ai sensi della Legge 27 Gennaio 2012 n.3 D.L. 18 Ottobre 2012 n.179
Convertito dalla legge 17 Dicembre 2012 n.221

ORGANO GESTORE DELLA CRISI

AVV. GIUSEPPINA GRACI

TRIBUNALE CIVILE DI NOLA

R.G. 10/2022 – G.D. Dott.ssa Gennaro Beatrice

La sottoscritta **Avv. Giuseppina Graci**, C.F. GRCGPP85E42F158C, pec **g.graci@pec.it** nominata dall'Istituto per la coesione sociale - ISCOS O.C.C. sede territoriale di Mariglianella, competente per il circondario del Tribunale di Nola iscritto al n.223 della Sezione A del registro degli Organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.M 202/2014 quale professionista incaricato di assolvere funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 bis della legge n.3/2012, di redigere la "*Relazione particolareggiata*" al ricorso ex art. 12 bis l. 3/2012 (piano del consumatore) presentata dai sigg.ri **Guadagnuolo** **Ciro**, nato a Napoli il 02.01.1980, C.F. GDGCRI80A02F839U e **Schiano** **Luana**, nata a Cercola (NA) il 29.05.1986, C.F. SCHLNU86E69C495U, , entrambi residenti in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Platone n. 26, di seguito anche "Debitori istanti", rappresentati e difesi dall'Advisor Dr. Francesco Di Gennaro C.F. DGN FNC 71R25 F839T, nella qualità di Presidente della "GloboUtenti ADV" Associazione Nazionale Consumatori deposita la presente

RELAZIONE INTEGRATIVA

In ordine alla quale

SI PREMETTE

- che i sig.ri Guadagnuolo e Schiano hanno depositato la proposta per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento nella forma di piano del

consumatore, corredata della documentazione di cui all'art. 9 l. 3/2012 e della relazione particolareggiata dei Gestori nominati;

- che il G.D. nominato per la procedura in epigrafe, con provvedimento del 24 giugno 2022, comunicato alle parti il 26 giugno 2022, ha rilevato che occorre integrare la proposta, per quanto di competenza dello scrivente OCC, sui seguenti aspetti:

1) *“rilevato che l'OCC non ha fornito la prova di aver effettuato la comunicazione ex artt. 8 co. 1 quinquies e 9 co. 3 bis 3 all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, e non ha depositato l'eventuale risposta ricevuta da tali uffici”;*

2) *“rilevato che il gestore della crisi non ha fornito la prova di aver trasmesso la proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, ai sensi dell'art. 9, co. 1 l. 3/2012”;*

3) *“rilevato che la relazione del gestore, datata aprile 2021, non appare aggiornata e allineata al piano (si pensi al residuo da corrispondere per il mutuo ipotecario – pag. 14 -, agli importi per il mantenimento del nucleo familiare e alle entrate nette – pag. 17-, al compenso Globoutenti non previsto nel piano – pag. 29 -, che se previsto va documentato e inserito nel piano) e contiene parti in bianco (ipotecario Unicredit – pag. 29 -);*

4) *rilevato che nella relazione particolareggiata non si rinviene l'indicazione relativa alla valutazione del merito creditizio di cui alla lettera e) del co. 3 bis dell'art. 9 della l. n. 3/2012 nel testo novellato con le specifiche modalità previste dalla norma (calcolo della sostenibilità della rata partendo dal reddito disponibile – tenuto conto di eventuali altri finanziamenti in atto - e deducendo l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. Al fine del calcolo del dignitoso tenore di vita si ritiene idonea una quantificazione*

non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159)”;

5) *“ritenuto che a seguito dell’integrazione il gestore dovrà effettuare una nuova valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata”*;

- alla luce di quanto sopra il Giudice Delegato ha concesso termine perentorio al ricorrente e al Gestore di giorni 15 dalla comunicazione per apportare le integrazioni richieste in parte motiva;

- che il debitore ha trasmesso ai Gestori la memoria di integrazione oggetto della presente relazione.

* * * * *

I Gestore incaricato, in ottemperanza al provvedimento del Giudice Delegato del 24 – 26 giugno 2022 e in esito alle verifiche compiute sull’integrazione formulata dai debitori rileva quanto segue:

1) *“rilevato che l’OCC non ha fornito la prova di aver effettuato la comunicazione ex artt. 8 co. 1 quinquies e 9 co. 3 bis 3 all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli entri locali, e non ha depositato l’eventuale risposta ricevuta da tali uffici”*.

Lo scrivente Gestore da atto di aver provveduto alle comunicazioni ex art. 8, comma 1 quinquies e 9 co. 3 bis 3 all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli entri locali con missiva a mezzo pec del 24.04.2021 che si producono. Soltanto l’Agenzia delle

Entrate – Riscossione ha fornito riscontro che parimenti si allega, riferendo che nei confronti dei debitori non si rinviene alcun carico tributario.

2) “rilevato che il gestore della crisi non ha fornito la prova di aver trasmesso la proposta all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, ai sensi dell’art. 9, co. 1 l. 3/2012”.

In riferimento a tale rilievo, lo scrivente da atto di aver trasmesso la proposta ai sensi dell’art. 9, comma 1 l. 3/2012, come da documentazione che si produce. Si rileva in proposito che tale adempimento può essere eseguito soltanto successivamente al deposito della proposta da parte del debitore presso il Tribunale competente e una volta che il debitore l’abbia trasmessa al Gestore.

3) “rilevato che la relazione del gestore, datata aprile 2021, non appare aggiornata e allineata al piano (si pensi al residuo da corrispondere per il mutuo ipotecario – pag. 14 -, agli importi per il mantenimento del nucleo familiare e alle entrate nette – pag. 17-, al compenso Globoutenti non previsto nel piano – pag. 29 -, che se previsto va documentato e inserito nel piano) e contiene parti in bianco (ipotecario Unicredit – pag. 29 -)”.

In odine a tale rilievo, si segnala che per mero errore è stata depositata unitamente alla proposta e ai documenti allegati, una bozza di relazione particolareggiata in luogo di quella definitiva e aggiornata che si produce in questa sede anche in esito alle ulteriori modifiche apportate alla proposta dai debitori.

4) rilevato che nella relazione particolareggiata non si rinviene l’indicazione relativa alla valutazione del merito creditizio di cui alla lettera e) del co. 3 bis dell’art. 9 della l. n. 3/2012 nel testo novellato con le specifiche modalità previste dalla norma (calcolo

della sostenibilità della rata partendo dal reddito disponibile – tenuto conto di eventuali altri finanziamenti in atto - e deducendo l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. Al fine del calcolo del dignitoso tenore di vita si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159)”;

Per quanto riguarda la valutazione del rapporto rata – reddito, nella relazione è contenuta l’indicazione relativa alla valutazione del merito creditizio (pag. 25) nei seguenti termini: **SUL MERITO CREDITIZIO**

E’ infine necessario segnalare che l’indebitamento maggiore si registra nei confronti del sistema bancario, sicché è presumibile ritenere che gli Enti finanziatori abbiano concesso i propri finanziamenti (e carte revolving) senza un’adeguata istruttoria preventiva e di certo contravvenendo al disposto dell’art. 124 *bis* TUB.

Il c.d. Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) ha introdotto alcune disposizioni in materia di sovraindebitamento anticipando alcune delle più rilevanti riforme del Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza. Tra queste si rinviene l’art. 9 co. 3 bis lett. e) L. 3/2012 a mente del quale la relazione particolareggiata deve contenere *“l’indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile”*.

La disposizione in esame va necessariamente letta in combinato disposto con l’art. 124 bis comma 1 TUB che dispone: *“Prima della conclusione del contratto di credito, il*

finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.

Come sopra riferito, il rapporto rata/reddito “ottimale” viene fissato per prassi intorno a circa il 30% del reddito.

Al fine di effettuare la verifica richiesta dalla citata normativa si è provveduto innanzitutto a determinare l’importo dello stipendio mensile netto depurandolo delle ritenute fiscali e previdenziali.

Prendendo a riferimento il reddito 2018 del sig. Guadagnuolo e della sig.ra Schiano (che rientra nella media) al quale sono stati concessi tutti i finanziamenti, il calcolo viene effettuato come di seguito:

Reddito netto € 2.150,00 c.ca

Su tale importo viene poi calcolato il rapporto rata/reddito in misura del 30%

$$€ 2.150,00 * 30\% = € 645,00$$

Pur non considerando altri fattori (quali ad esempio la composizione del nucleo familiare, la presenza di altri redditi, ecc...) che certamente incidono sulla valutazione della quota di reddito disponibile, si prenderà a riferimento l’importo di euro 645,00 oltre al quale l’ammontare delle rate mensili non era più sostenibile.

Già al momento della concessione del mutuo il rapporto rata – reddito era già di poco inferiore alla soglia del 30%.

In riferimento ai finanziamenti di seguito indicati, al momento della sottoscrizione del contratto il rapporto rata/reddito **era certamente superiore al 30%, sicché rispetto i**

relativi Enti si rinviene una condotta colposa e posta in violazione dell'art. 124 bis TUB.

- Carta di credito revolving n. 20147681480505 Findomestic S.p.A.
- Prestito Personale n. 20147681480520 Findomestic S.p.A.
- CQS n. 8897770 Unicredit S.p.A.
- Prestito Personale n. 14981808 Santander S.p.A.
- Prestito Personale n. 9474844Unicredit S.p.A.

Sul punto, anche al fine di valutare la meritevolezza del debitore si aderisce all'orientamento giurisprudenziale già consolidatosi prima dell'entrata in vigore del Decreto ristori che ha stabilito che è meritevole di accoglimento, perché non ravvisabile la colpevolezza nell'indebitamento, il piano del consumatore avente ad oggetto debiti contratti per far fronte alle esigenze del nucleo familiare e che, al fine della valutazione della diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione le obbligazioni, evidenzia la circostanza che, vigente la previsione che sancisce la verifica del merito creditizio ex Art. 124 bis T.U.B. in capo all'istituto erogante, ***quest'ultimo abbia comunque finanziato il debitore, omettendo la verifica del merito creditizio prevista dalla legge, con una condotta evidentemente negligente e colpevole.*** (“Al riguardo vi è da dire che, sebbene oggetto della valutazione in questa sede sia la condotta tenuta dal debitore e la sua meritevolezza, la valutazione del merito creditizio da parte di operatori professionali quali gli enti finanziatori è elemento idoneo a rafforzare a monte, l'affidamento del consumatore nella idoneità del proprio reddito a far fronte alle rate di finanziamento, ed a valle, il giudizio

del Tribunale in ordine alla colpevolezza dell'indebitamento” (Tribunale Napoli Nord del 18.05.2018)”.

Ad integrazione di quanto riferito nella relazione particolareggiata si specifica che ai fini del calcolo del reddito disponibile ai sensi di legge (quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159) si segnala che l'assegno sociale è parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare, e si ottiene moltiplicando l'importo dell'assegno sociale per il parametro della scala di equivalenza ISEE dei componenti il nucleo familiare (si conferma sul punto la ricostruzione operata dai debitori nella proposta).

Si attesta, pertanto, che a partire dalla concessione prestito personale n. 20147681480518 del 18-05-2017 il reddito degli istanti non era più capiente e pertanto tale finanziamento e quelli successivi sono stati concessi in violazione di quanto disposto dall'art. 124 bis TUB.

5) “ritenuto che a seguito dell'integrazione il gestore dovrà effettuare una nuova valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata”;

Si allega relazione particolareggiata alla luce della versione integrata della proposta da parte dei debitori.

Mariglianella, 11 luglio 2022

Il Gestore della Crisi

Avv. Giuseppina Graci

